



**TRIBUNALE di TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

TREVISO, 31/01/2013

A tutti i professionisti che collaborano con la Sezione Fallimenti del Tribunale di Treviso in qualità di Curatori fallimentari, di Commissari e di Liquidatori nei concordati preventivi, nelle amministrazioni straordinarie e nelle liquidazioni coatte amministrative (comunicazione da effettuare a mezzo Fallico)

e per conoscenza:

al Presidente del Tribunale di Treviso dr. Valeria Castagna
Alla Dirigente della Cancelleria Fallimentare
Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso
Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Treviso
Al Ministero dello Sviluppo Economico c/o Dipartimento per
l'Impresa e l'Internazionalizzazione; Direzione generale per
la politica industriale e la competitività, Divisione XIV -
Amministrazione straordinaria
e per presa visione ai Giudici Delegati della Sezione

**SI PUBBLICHI ANCHE SUL
SITO WEB DEL TRIBUNALE DI TREVISO
NELL'AREA DESTINATA A RACCOGLIERE LE CIRCOLARI E LE PRASSI
INTERPRETATIVE DELLA SECONDA SEZIONE CIVILE.**

Oggetto indicazioni operative per l'applicazione della nuova disciplina concernente la comunicazione telematica degli atti nelle procedure concorsuali ai sensi del D.L. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012.

1 La nuova disciplina delle comunicazioni relative ad atti endo-concorsuali.

Con la legge n. 221/2012 è stato convertito il decreto-legge n. 179/2012 (cd. "Decreto Sviluppo bis"), che, all'art.17, ha introdotto profonde modifiche alla disciplina della comunicazione degli atti nelle procedure concorsuali. La nuova disciplina è stata poi ulteriormente integrata con la Legge di Stabilità 2013.

Poiché la legge n. 221/2012 è entrata in vigore, per la parte che qui si esamina, già il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta in data 18/12/2012) e quindi sin dal 19/12/2012, ponendo nuovi immediati adempimenti a carico dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziali e dei liquidatori dei concordati preventivi, nonché dei commissari delle amministrazioni straordinarie e delle liquidazioni coatte amministrative, anche con riferimento ad una parte delle procedure concorsuali già pendenti alla suddetta data, il plenum dei Giudici Delegati della Sezione ha deliberato di

fornire a tutti i professionisti che svolgono le predette funzioni ed ai funzionari delle cancellerie sia una prima sintetica illustrazione delle nuove norme nei termini esposti al seguente paragrafo n. 2, sia un'indicazione analitica circa le modalità operative a cui attenersi per assicurare una corretta e funzionale attuazione del dettato legislativo nei termini indicati al successivo paragrafo n. 3.

2. IL QUADRO NORMATIVO

2.1. Le nuove norme relative alla procedura fallimentare.

La nuova disciplina ridisegna le modalità di comunicazione degli atti concorsuali.

Quanto al fallimento, essa riguarda principalmente la presentazione delle domande di ammissione al passivo e le comunicazioni che il curatore deve inviare ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni nel corso della procedura fallimentare.

La nuova disciplina si applica dal 19/12/2012 a tutti i nuovi fallimenti nonché a quelli già pendenti a tale data nei quali il curatore non abbia ancora inviato ai creditori l'avviso di cui all'art. 92 L.F.

Le nuove norme, in particolare, prevedono che:

a) entro dieci giorni dalla nomina, il curatore fallimentare deve comunicare al Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);

b) il curatore deve inviare l'avviso ex art. 92 L.F. all'indirizzo P.E.C. dei creditori o dei titolari di diritti sui beni che risulta dal Registro delle imprese e/o dall'istituendo Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti mentre deve continuare ad inviarlo a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore a coloro i quali siano sforniti di tale indirizzo P.E.C. o il cui indirizzo P.E.C. non risulti reperibile nel Registro o nell'Indice;

c) in ogni caso il curatore, con l'avviso ex art. 92 L.F., deve comunicare ai destinatari il proprio indirizzo P.E.C., avvisandoli - che le domande di ammissione al passivo o di rivendica o restituzione dei beni possono essere presentate, unitamente ai relativi documenti, esclusivamente mediante trasmissione a tale indirizzo - che nella domanda il ricorrente deve indicare l'indirizzo P.E.C. al quale intende ricevere le successive comunicazioni; - che, nell'ipotesi di omessa indicazione, esse saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

d) la spedizione delle domande (tempestive o tardive) all'indirizzo P.E.C. del curatore, sia sottoscritte con firma digitale, sia con sottoscrizione apposta sull'originale del documento cartaceo successivamente oggetto di scansione digitale, deve essere effettuata da un indirizzo P.E.C., di cui può essere titolare anche un soggetto diverso dal ricorrente, come ad esempio un professionista o un'associazione sindacale o di categoria;

e) gli unici documenti che il ricorrente deve e può depositare in cancelleria in originale cartaceo sono i titoli di credito;

f) il curatore, almeno quindici giorni prima dell'udienza di verifica, deve trasmettere il progetto di stato passivo e le domande alla cancelleria e deve contestualmente comunicare il progetto di stato passivo agli indirizzi P.E.C. indicati dai ricorrenti;

g) le eventuali osservazioni al progetto di stato passivo possono essere presentate, entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica, esclusivamente mediante il loro invio all'indirizzo P.E.C. del curatore;

h) sulla base della regola generale introdotta con il nuovo art.31-bis L.F., tutte le successive comunicazioni che la legge o il giudice pone a carico del curatore sono da costui effettuate agli indirizzi P.E.C. indicati dai creditori e dai titolari di diritti sui beni, mentre nel caso di omessa indicazione o d'impossibilità di consegna del messaggio con

tale modalità per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

i) gli atti per i quali è specificatamente prevista dalla legge la comunicazione da parte del curatore agli indirizzi P.E.C. indicati dai creditori e dai titolari di diritti sui beni sono, oltre al progetto di stato passivo: lo stato passivo, le relazioni semestrali ex art. 33, comma 5, L.F. i progetti di riparto parziali, il rendiconto, il progetto di riparto finale, la proposta di concordato fallimentare con i relativi pareri, il decreto con cui il Tribunale dispone, ai sensi dell'art. 102 L.F., non farsi luogo all'accertamento del passivo e il ricorso per esdebitazione;

l) in pendenza di procedura, e fino a due anni dopo la chiusura del fallimento, il curatore è tenuto a conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo P.E.C..

Per i fallimenti nei quali l'avviso ex art. 92 L.F. risulta essere stato già inviato alla data del 19/12/2012, la nuova disciplina si applica invece a partire dal 31 ottobre 2013. In queste procedure il curatore deve comunicare a tutti i creditori ammessi ed ai titolari di diritti su beni, entro il 30/6/2013, il suo indirizzo P.E.C., richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi.

2.2. Le nuove norme relative alle procedure di concordato preventivo.

Con le modifiche agli artt. 171, 172, 173 e 182 L.F. si è stabilito che:

a) entro dieci giorni dalla nomina, il commissario giudiziale deve comunicare al Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);

b) (subito) dopo la nomina il commissario giudiziale deve comunicare all'indirizzo P.E.C. dei creditori, se risultante dal Registro delle imprese e/o dall'istituendo Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti, o altrimenti a mezzo lettera raccomandata o telefax, un avviso contenente il suo indirizzo P.E.C., la data di convocazione dei creditori, la proposta di concordato, il decreto di ammissione, l'invito ai creditori a comunicare entro quindici giorni gli indirizzi P.E.C. ai quali intendono ricevere le successive comunicazioni con l'avvertimento che, nell'ipotesi di omessa indicazione, esse saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

c) tutte le successive comunicazioni del commissario giudiziale ai creditori sono effettuate all'indirizzo P.E.C. da essi indicato e, in caso di mancata indicazione o d'impossibilità di consegna del messaggio con tale modalità per cause imputabili al destinatario, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

d) in pendenza di procedura, e fino a due anni dopo la chiusura della stessa, il commissario è tenuto a conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo P.E.C.;

e) tra gli atti che il commissario deve comunicare all'indirizzo P.E.C. dei creditori sono espressamente previsti la relazione ex art. 172 L.F., per la quale ora è fissato il termine di giorni dieci prima dell'adunanza, e il decreto di apertura del procedimento di revoca del concordato ex art. 173 L.F.;

f) nell'ipotesi di omologa di concordato preventivo che preveda la cessione dei beni ai creditori, il liquidatore giudiziale deve, con cadenza semestrale, redigere un rapporto sull'andamento della liquidazione, trasmettendone una copia al comitato dei creditori, unitamente alla documentazione bancaria, per le eventuali osservazioni, ed una copia al commissario giudiziale che, a sua volta, provvede a comunicarla a tutti i creditori ai rispettivi indirizzi P.E.C. o, se non indicati, mediante deposito in cancelleria.

Questa disciplina si applica subito ai nuovi concordati preventivi introdotti a partire dal 19/12/2012 nonché a quelli già aperti nei quali non sia stata ancora effettuata, alla data del 19/12/2012, la comunicazione della data dell'adunanza. Per i concordati già aperti nei quali la comunicazione della data dell'adunanza sia stata già effettuata

alla predetta data, la nuova disciplina si applica invece a partire dal 31/10/2013. In queste procedure il commissario deve comunicare a tutti i creditori, entro il 30/06/2013, il suo indirizzo P.E.C. richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi.

2.3. Le nuove norme relative alla procedura di amministrazione straordinaria.

Le modifiche apportate alla disciplina dell'amministrazione straordinaria ricalcano sostanzialmente quelle relative al fallimento.

2.4. Le nuove norme relative alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Per la liquidazione coatta amministrativa (salve deroghe previste per le forme soggette a rito speciale) valgono regole analoghe a quelle dettate per le amministrazioni straordinarie, salvo le varianti dovute al diverso iter di formazione del progetto di stato passivo.

3. LE MODALITÀ OPERATIVE

- NEI FALLIMENTI

3.1. Modalità operative nei fallimenti. Comunicazione dell'indirizzo P.E.C. del curatore al Registro delle imprese.

La nuova normativa impone al curatore di comunicare il proprio indirizzo P.E.C. al Registro delle Imprese **entro dieci giorni dalla nomina.**

E' una previsione di grande importanza, posto che non tutti gli interessati ricevono l'avviso ex art. 92 L.F. (contenente l'indirizzo P.E.C. del curatore al quale devono essere inviate le domande di ammissione al passivo) e che in una parte rilevante dei fallimenti il curatore, non disponendo di scritture contabili aggiornate, non è in grado d'individuare i creditori o la maggior parte di essi.

Nulla osta a che il curatore, per ragioni organizzative, crei un indirizzo P.E.C. specificamente dedicato alle procedure concorsuali che ha in carico o ancor meglio alle singole procedure, opzione certamente funzionale a gestirle più ordinatamente.

Alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata, a questo adempimento devono subito provvedere tutti i curatori dei fallimenti dichiarati dal 19/12/2012 in poi.

Non è previsto espressamente in quale termine debbano provvedere a tale adempimento i curatori di fallimenti già pendenti alla predetta data.

Per ragioni di coerenza sistematica è da ritenere, quanto ai fallimenti in cui non risulti essere stata ancora effettuata la comunicazione ai creditori dell'avviso ex art.92 L.F., che l'adempimento in esame, non potendo rapportarsi (ai dieci giorni successivi) alla data della nomina (in quanto precedente alla entrata in vigore della legge), vada assolto comunque al più presto (teoricamente il termine da rispettare dovrebbe essere quello dei dieci giorni successivi all'entrata in vigore della legge).

Per i fallimenti nei quali l'avviso ex art. 92 L.F. risulta essere stato già inviato alla data del 19/12/2012, è da ritenere che il predetto adempimento debba effettuarsi comunque con anticipo rispetto alla data del 30/6/2013 (in cui il curatore deve comunicare ai creditori il suo indirizzo P.E.C.). Per evitare ritardi è consigliabile programmare di effettuare tale adempimento entro i mesi di marzo-aprile 2013.

3.2. Segue: comunicazione dell'avviso ex art. 92 L.F. ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni.

In ordine a tale comunicazione é da evidenziare che il curatore deve preliminarmente **consultare il Registro delle Imprese** (e in futuro, quando sarà operativo, l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti) per ciascun creditore o terzo titolare di diritti, al fine di acquisire, se non già conosciuto, l'indirizzo P.E.C. ivi iscritto. Infatti, solo nel caso in cui non risulti l'iscrizione dell'indirizzo P.E.C. nel Registro o nell'Indice il curatore può procedere alla comunicazione dell'avviso a mezzo posta raccomandata o fax. Occorre dunque fare particolare attenzione nel porre in essere tale adempimento per evitare il sorgere di un contenzioso con i destinatari degli avvisi ed eventuali responsabilità omissive della curatela.

3.3. Segue: contenuto dell'avviso ex art. 92 L.F.

L'avviso deve contenere, al fine di rendere pienamente edotti i destinatari delle novità introdotte in ordine alle modalità di presentazione delle domande e delle osservazioni, un'informativa specifica, che potrebbe essere del seguente tenore (è comunque opportuno che essa sia adeguatamente evidenziata nel testo dell'avviso):

" Ai fini della presentazione delle domande di ammissione di crediti al passivo fallimentare e delle domande di restituzione o rivendicazione dei beni, s'informa che:

a) La domanda deve essere proposta almeno trenta giorni prima dell'udienza di verifica che si terrà il giorno ___/___/___ h. ___ presso il Tribunale di Treviso, Sezione Seconda (Fallimentare), Piano V (o IV), alla quale tutti i ricorrenti hanno diritto di partecipare;

b) la domanda può essere proposta anche senza l'assistenza di un difensore e, in tal caso, il ricorso, contenente il nome di chi propone la domanda, l'indicazione del nome o del numero del fallimento, l'ammontare della somma che s'intende insinuare al passivo o la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, l'indicazione del privilegio eventualmente richiesto e dei beni sui quali grava se si tratta di privilegio speciale, deve essere sottoscritta personalmente dalla parte:

c) in ogni caso il ricorso contenente la domande, unitamente alla copia dei documenti "che provano la sussistenza del diritto, può essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del curatore:.....@.....;

d) i ricorsi, in formato cartaceo, depositati o inviati a mezzo posta alla cancelleria, così come anche i ricorsi eventualmente inviati con, modalità telematica direttamente alla cancelleria, risulteranno irricevibili e pertanto le domande in essi contenute non saranno esaminate;

e) anche i ricorsi inviati al curatore in formato cartaceo anziché digitale, non potranno essere esaminati in quanto irricevibili;

f) il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, di cui può essere titolare la parte che propone la domanda, ma anche un altro soggetto, come ad esempio un professionista o un'associazione di categoria;

g) nel ricorso deve essere sempre indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale chi propone la domanda intende ricevere la comunicazione dell'integrale progetto di stato passivo e della stato passivo esecutivo e le successive comunicazioni del curatore fallimentare (tra cui la relazione semestrale sull'andamento del fallimento, i progetti di riparto parziale, il rendiconto, il progetto di riparto finale);

h) se nella domanda non viene indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata, o se la consegna dei messaggi non risulterà possibile per causa imputabile al destinatario, il curatore effettuerà le comunicazioni esclusivamente mediante deposito di copia dell'atto presso la cancelleria, senza ulteriori avvisi;

i) nei corso della procedura, è onere di chi intenda indicare un diverso indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le successive comunicazioni, comunicare il nuovo indirizzo con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;

j) unitamente al progetto di stato passivo, almeno quindici giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti il curatore comunicherà anche la password per l'accesso al sito web del Tribunale in cui tutti i ricorrenti potranno consultare la totalità delle domande proposte e i relativi documenti;

k) anche le osservazioni al progetto di stato passivo e gli eventuali documenti integrativi potranno essere presentati esclusivamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore sopra indicato entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica.”

Alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata, l'avviso - formulato in questi o simili termini - deve essere inviato, ai già detti destinatari, dai curatori di tutti i fallimenti dichiarati dal 19/12/2012 in poi, nonché dei fallimenti già pendenti nei quali, alla predetta data, non risulti essere stata ancora effettuata la comunicazione ai creditori ex art. 92 L.F.

Per i fallimenti nei quali, invece, l'avviso ex art. 92 L.F. risulta essere stato già inviato alla data del 19/12/2012, la nuova disciplina si applica a partire dal 31 ottobre 2013. In queste procedure il curatore deve comunicare a tutti i creditori ammessi ed ai titolari di diritti su beni, entro il 30/06/2013, il suo indirizzo P.E.C., richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi.

3.4. Segue: presentazione di domanda con ricorso in formato cartaceo o con modalità telematica alla cancelleria o in formato cartaceo presso lo studio del curatore.

La legge prevede che il ricorso possa essere presentato esclusivamente in formato digitale (con la duplice possibilità di documento creato in origine in formato digitale e quindi sottoscritto con firma digitale, e di documento, invece, creato in origine in formato cartaceo e successivamente digitalizzato mediante scansione) e che la trasmissione telematica debba essere effettuata solamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal curatore.

Alla luce di questo chiaro dettato normativo, il ricorso presentato direttamente alla cancelleria sia in formato cartaceo, sia con modalità telematica, è irricevibile da parte della cancelleria. Con riferimento, poi, all'ipotesi di invio del ricorso al curatore in formato cartaceo, è da rilevare che la legge non attribuisce al curatore il potere di certificazione del deposito, per cui risulta sempre essenziale, sotto il profilo dell'ammissibilità dell'atto, la marca temporale connessa alla trasmissione telematica mediante posta elettronica certificata.

Si ritiene opportuno, tuttavia, nella prospettiva della più funzionale collaborazione tra le parti del processo, che, quanto alle domande pervenute in cancelleria, il cancelliere, senza operare alcuna registrazione nel SIECIC, **le trasmetta al curatore, il quale non potrà in ogni caso tenerne conto nella redazione del progetto di stato passivo, ma provvederà ad inviare** ai soggetti che le hanno presentate una comunicazione (con relativa spesa a carico della procedura) avvisandoli che dovranno presentare un ricorso con le modalità indicate all'art. 93 L.F. e che essi potranno ritirare, a tal fine, i documenti già inviati, presso lo studio dello stesso curatore. Analoga comunicazione il curatore effettuerà in

caso d'invio del ricorso presso il suo studio in formato cartaceo, oppure nel caso d'invio telematico, ma non tramite la posta elettronica certificata.

3.5. Segue: deposito del progetto di stato passivo e delle domande in cancelleria.

Posto che presso il Tribunale di Treviso é già da tempo prevista la trasmissione degli atti del curatore con le modalità del Processo Civile Telematico (sia pure con riferimento, fino a diversa disposizione, solo agli atti principali, tra i quali il progetto di stato passivo e lo stato passivo), anche alla luce della nuova disciplina normativa i curatori dovranno continuare a provvedere alla trasmissione alla cancelleria, con tali modalità, del progetto di stato passivo nel termine di quindici giorni prima dell'udienza di verifica.

E' da rammentare che, prima del progetto di stato passivo, o tutt'al più contestualmente ma con atto separato, deve essere trasmesso anche l'elenco dei creditori.

E' essenziale per il corretto popolamento del SIECIC, anche ai fini della funzionalità dell'estrattore dei dati in corso di realizzazione da parte del D.G.S.I.A., che sia l'elenco dei creditori, sia il progetto di stato passivo e il successivo stato passivo esecutivo siano redatti utilizzando esclusivamente i relativi modelli di atto in formato XML.

La Cancelleria dovrà quindi rifiutare gli elenchi dei creditori, i progetti di stato passivo e gli stati passivi esecutivi che non risulteranno redatti correttamente (ossia in formato PDF o in formato XML, ma utilizzando il modello atto generico anziché il modello specifico).

Unitamente al progetto di stato passivo il curatore deve trasmettere alla cancelleria, per l'inserimento nel SIECIC, sempre operando secondo le modalità previste per il Processo Civile Telematico, le domande di ammissione al passivo e i relativi documenti, provvedendo anche a inviarle per l'inserimento nel sito web del Tribunale, come meglio precisato al punto seguente.

3.6. Segue: inserimento delle domande e dei documenti nell'area riservata del sito web del Tribunale di Treviso.

Il SIECIC non é attualmente accessibile ai creditori e, d'altro canto, l'esame delle domande e della documentazione da parte del giudice direttamente nel SIECIC, non essendo ancora stata realizzata un'evolutiva del sistema finalizzata alla facilitazione della consultazione, risulta difficilmente compatibile con la tempistica delle udienze di verifica dei crediti.

Per consentire a tutti i creditori di esercitare il diritto all'esame della totalità delle domande e dei relativi documenti, ed al giudice delegato, in sede di verifica, di esaminare i documenti prodotti (evitando dispendiose operazioni di stampa) si é individuata allo stato, come soluzione più funzionale, quella del caricamento delle domande e dei documenti nell'area riservata del sito web del Tribunale di Treviso utilizzando l'apposito programma predisposto dal gestore, che sarà a breve illustrato a tutti i curatori fallimentari.

Il caricamento dovrà essere contestuale alla trasmissione del progetto di stato passivo alla cancelleria.

3.7. Segue: comunicazione del progetto di stato passivo ai ricorrenti.

Contestualmente al deposito telematico in cancelleria, il progetto di stato passivo, nella sua interezza (come peraltro tutti gli altri atti), deve essere inviato ai ricorrenti agli indirizzi di posta elettronica certificata da essi indicati.

Per i creditori che non hanno fornito l'indicazione, la comunicazione avviene mediante il deposito in cancelleria a nome di ciascun creditore. Il curatore presenterà comunque in cancelleria anche un elenco complessivo dei destinatari di tale forma di comunicazione

nonché una (sola) copia cartacea del progetto di stato passivo (tale unica copia dovendo considerarsi sufficiente a realizzare il fine conoscitivo sotteso alla ratio normativa), che resterà a disposizione dei predetti creditori nel caso in cui vogliano prenderne visione ed eventualmente estrarne copia (con attestazione della sua conformità all'originale da parte del cancelliere).

Con il messaggio di trasmissione del progetto di stato passivo il curatore deve:

a) rammentare ai ricorrenti che potranno effettuare le osservazioni e trasmettere i documenti integrativi almeno cinque giorni prima dell'udienza esclusivamente a mezzo della posta elettronica certificata (come per la presentazione delle domande);

b) comunicare ai ricorrenti il codice per l'accesso all'area riservata del sito web del Tribunale con l'avviso che potranno ivi consultare tutte le domande presentate con i relativi documenti.

Si sottolinea la necessità del rigoroso rispetto del termine di quindici giorni prima dell'udienza di verifica, tenuto conto dell'anticipazione per i ricorrenti del termine per la presentazione delle osservazioni.

Si ricorda ancora che, alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata, la comunicazione del progetto di stato passivo ai ricorrenti agli indirizzi di posta elettronica certificata da essi indicati deve essere effettuata da tutti i curatori dei fallimenti dichiarati dal 19/12/2012 in poi, nonché dei fallimenti già pendenti nei quali alla predetta data non risulti ancora essere stata effettuata la comunicazione ai creditori ex art.92 L.F.

3.8. Trasmissione alla cancelleria delle osservazioni al progetto di stato passivo e dei documenti integrativi e loro inserimento nell'area riservata del sito web del Tribunale di Treviso.

Il curatore, prima dell'udienza di verifica, trasmette alla cancelleria nelle forme stabilite per il Processo Civile Telematico le osservazioni e i documenti integrativi pervenuti e contestualmente li carica nell'area riservata del sito web del Tribunale.

3.9. Comunicazione ai ricorrenti della stato passivo esecutivo, delle relazioni semestrali ex art.33, c.5, L.F., dei progetti di riparto parziale, del rendiconto di gestione, dei progetti di riparto finale, della proposta di concordato fallimentare con i relativi pareri, del decreto con cui il Tribunale dispone, ai sensi dell'art. 102 L.F. non farsi luogo all'accertamento del passivo, e del ricorso per esdebitazione.

Il curatore deve comunicare questi atti, oltre gli ulteriori atti la cui comunicazione ai creditori il giudice delegato ponga a carico del curatore, agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai ricorrenti.

Come per il progetto di stato passivo, ai fini del perfezionamento della comunicazione presso la cancelleria con riguardo ai destinatari che non hanno indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata, deve essere stampata anche una copia dell'atto da lasciare in cancelleria a loro disposizione per il caso in cui vogliano prenderne visione ed eventualmente estrarne copia (con attestazione della relativa conformità all'originale da parte del Cancelliere).

Anche per questi atti, per i quali il Ministero di Giustizia—D.G.S.I.A. abbia già varato lo specifico modello XML (stato passivo e relazione semestrale) **la Cancelleria dovrà rifiutare** quelli che non risulteranno redatti correttamente (ossia in formato PDF o in formato XML, ma utilizzando il modello atto generico anziché il modello specifico).

Alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata la comunicazione di questi atti ai ricorrenti agli indirizzi posta elettronica certificata da essi indicati deve essere

effettuata dai curatori dei fallimenti dichiarati dal 19/12/2012 in poi, nonché dei fallimenti già pendenti nei quali, alla predetta data, non risulti ancora essere stata effettuata la comunicazione ai creditori ex art.92 L.F.

3.10. Segue: comunicazione ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni nei fallimenti già pendenti alla data del 19/12/2012 nei quali, alla predetta data, risulti essere stata già effettuata la comunicazione ai creditori ex art. 92 L.F.

In tutti i fallimenti già pendenti alla data del 19/12/2012, nei quali risulti essere stato già inviato, alla predetta data, l'avviso ex art. 92 L.F. (**indipendentemente dall'anno in cui sono stati dichiarati**), i curatori, **entro il termine massimo fissato dalla legge, del 30/06/2013**, devono:

a) comunicare ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata;

b) richiedere ad essi la comunicazione, **entro il termine massimo di tre mesi**, degli indirizzi di posta elettronica certificata ai quali intendono ricevere le comunicazioni;

c) avvisarli che, se non provvederanno a tale indicazione, **a partire dal 31/10/2013 tutte le comunicazioni ad essi destinate (ivi comprese quelle relative ai progetti di riparto e al rendiconto) si perfezioneranno con il deposito dell'atto in cancelleria senza ulteriori avvisi.**

Il curatore deve effettuare la comunicazione, analogamente a quanto previsto per l'avviso ex art. 92 L.F., **all'indirizzo P.E.C. del destinatario, se conosciuto, o a mezzo di raccomandata o telefax.**

Considerata l'importanza di questo adempimento, il curatore, nella prima relazione semestrale successivamente depositata, dovrà specificare se lo ha o meno assolto.

S'invitano comunque i curatori a provvedere il prima possibile ad inviare le comunicazioni in oggetto per evitare l'insorgere di gravi difficoltà in prossimità della scadenza del termine del 30/6/2013, atteso che, trattandosi di un termine di legge, non potrà in ogni caso essere prorogato dal giudice.

3.11. Segue: conservazione da parte dei curatori dei messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata.

Il curatore è tenuto a conservare tutti messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata per l'intera durata del fallimento e per i due anni successivi alla chiusura.

E' essenziale che questa archiviazione, anche con l'eventuale supporto delle specifiche funzioni eventualmente previste nei gestionali in dotazione dei curatori fallimentari, sia effettuata in modo rigoroso e con modalità che consentano il facile rintraccio di ciascuna comunicazione. Non possono escludersi, infatti, impugnazioni di atti anche a notevole distanza di tempo dalla loro emissione, basate, sotto il profilo della tempestività, sulla contestazione della mancata comunicazione.

- NEI CONCORDATI PREVENTIVI

3.12. Modalità operative nei concordati preventivi. Comunicazione dell'indirizzo P.E.C. del commissario al Registro delle imprese.

La nuova normativa impone al commissario di comunicare il proprio indirizzo P.E.C. al Registro delle imprese **entro dieci giorni dalla nomina**. Nulla osta a che il commissario, per ragioni organizzative, crei un indirizzo P.E.C. specificamente dedicato alle procedure concorsuali o a singole procedure.

Alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata, a questo adempimento devono provvedere tutti i commissari dei concordati preventivi introdotti a partire dal 19/12/2012.

Non è previsto espressamente in quale termine debbano provvedere a tale adempimento i commissari di concordati già pendenti alla predetta data.

Per ragioni di coerenza sistematica è da ritenere, quanto ai concordati in cui non risulti essere stata ancora effettuata la comunicazione ai creditori ex art. 171 L.F., che l'adempimento in esame, non potendo rapportarsi (ai dieci giorni successivi) alla data della nomina (in quanto precedente alla entrata in vigore della legge), vada assolto comunque al più presto (teoricamente il termine da rispettare dovrebbe essere quello dei dieci giorni successivi all'entrata in vigore della legge).

Per i concordati nei quali la comunicazione ai creditori risulta essere stata già inviata alla data del 19/12/2012, è da ritenere che il predetto adempimento debba effettuarsi comunque con anticipo rispetto alla data del 30/6/2013 (in cui il commissario deve comunicare ai creditori il suo indirizzo P.E.C.). Per evitare ritardi è consigliabile programmare di effettuare tale adempimento entro i mesi di marzo-aprile 2013.

3.13. Segue: comunicazione dell'avviso ai creditori ex art. 171 L.F.

In ordine a tale comunicazione e da evidenziare che anche il commissario deve preliminarmente **consultare il Registro delle imprese** (e in future, quando sarà operativo, l'Indice Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti) per ciascun creditore al fine di acquisire, se non già conosciuto, l'indirizzo P.E.C. ivi iscritto. Solo infatti nel caso in cui non risulti l'iscrizione dell'indirizzo P.E.C. nel Registro o nell'Indice il commissario può procedere alla comunicazione dell'avviso a mezzo posta raccomandata o fax.

3.14. Segue: contenuto dell'avviso ex art. 171 L.F.

Il commissario, con l'avviso ex art.171 L.F., deve comunicare ai creditori, oltre alla data dell'adunanza, copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione. L'avviso deve inoltre contenere:

- l'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario;
- l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni;
- l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi.

Alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata, l'avviso formulato in questi termini deve essere inviato dai commissari dei concordati preventivi introdotti a partire dal 19/12/2012 in poi, nonché dei concordati già pendenti nei quali, alla predetta data, non risulta essere stata ancora effettuata la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 171 L.F.

In tutti i concordati già pendenti alla data del 19/12/2012, nei quali, alla predetta data, risulta essere stato già inviato l'avviso ex art. 171 L.F. **(indipendentemente dall'anno in cui sono stati aperti)**, il commissario, **entro il termine massimo (fissato dalla legge) del 30/6/2013**, deve:

- a) comunicare ai creditori il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) richiedere ad essi la comunicazione, **entro il termine massimo di tre mesi**, degli indirizzi di posta elettronica certificata ai quali intendono ricevere le comunicazioni;

c) avvisarli che, se non provvederanno a tale indicazione, a partire dal 31/10/2013 tutte le comunicazioni ad essi destinate si perfezioneranno con il deposito dell'atto in cancelleria senza ulteriori avvisi.

La comunicazione, analogamente a quanto previste per l'avviso ex art.171 L.F., va effettuata all'indirizzo P.E.C. del destinatario, se conosciuto, o a mezzo di raccomandata o telefax.

Considerata l'importanza di questo adempimento, tutti i commissari, via via che vi provvedono e comunque entro il termine del 15/7/2013, dovranno depositare in cancelleria una sintetica relazione al giudice delegato in cui attestano di aver effettuato la comunicazione a tutti i creditori.

S'invitano comunque i commissari a provvedere il prima possibile ad inviare le comunicazioni per evitare l'insorgere di gravi difficoltà in prossimità della scadenza del termine del 30/6/2013, tenute conto che, trattandosi di un termine di legge, non potrà in ogni caso essere prorogato dal giudice.

3.15. Segue: deposito e comunicazione della relazione ex 172 L.F.

Il commissario deve depositare la relazione ex art.172 L.F. in cancelleria entro il termine di dieci giorni prima dell'adunanza e comunicarla contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori.

Il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico.

La cancelleria respingerà le relazioni ex art.172 L.F. non depositate secondo tali regole.

Per i creditori che non hanno provveduto ad indicare l'indirizzo di **posta elettronica certificata** il commissario deposita una copia cartacea in cancelleria al fine di consentire la eventuale presa visione e l'estrazione di copia (con attestazione di conformità all'originale da parte del Cancelliere).

3.16. Segue: comunicazione di apertura del procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato ex 173 L.F.

Il commissario comunica il provvedimento del Tribunale di apertura del procedimento di revoca ex art.173, comma 1, L.F., agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e, in caso di mancata indicazione, mediante deposito in cancelleria.

3.17. Segue: deposito e comunicazione della relazione semestrale del liquidatore nel concordato preventivo per cessione dei beni.

Nel concordato preventivo per cessione dei beni il liquidatore giudiziale, **al termine di ciascun semestre**, deve redigere, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, L.F., espressamente richiamate dal nuovo art. 182, comma sesto, **una relazione sull'andamento della liquidazione (con periodicità semestrale dalla nomina)** trasmettendone una copia al comitato dei creditori unitamente alla documentazione bancaria, per le eventuali osservazioni, ed una copia al commissario giudiziale.

Il commissario deve a sua volta comunicare tale copia a **tutti i creditori ai rispettivi indirizzi P.E.C.** o, se non indicati, mediante deposito in cancelleria. Una copia della relazione semestrale deve essere inserita dal commissario anche nell'area riservata del sito web del Tribunale di Treviso.

Alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata, la relazione semestrale deve essere redatta e comunicata con queste modalità da tutti i commissari di concordati preventivi introdotti dal 19/12/2012 in poi, nonché dei concordati già pendenti nei quali, alla predetta data, non risulta essere stata ancora effettuata la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art.171 L.F.

3.18. Segue: conservazione da parte del commissario dei messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata.

Il commissario é tenuto a conservare tutti messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata per l'intera durata del concordato e per i due anni successivi alla chiusura.

E' essenziale che questa archiviazione, anche con l'eventuale supporto delle specifiche funzioni eventualmente previste nei gestionali in dotazione dei professionisti, sia effettuata in modo rigoroso e con modalit  che consentano il facile rintraccio di ciascuna comunicazione.

- NELLE AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE

3.19. Comunicazione dell'indirizzo P.E.C. del commissario al Registro delle imprese.

Valgono in genere, per l'amministrazione straordinaria, le stesse regole previste per i fallimenti sostituendo al curatore il commissario.

Il Presidente della Seconda Sezione Civile
dott. Antonello Fabbro

